

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa (T.O.S.A.P.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 372 del 14/06/1996

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 28 dicembre 1993 n. 566 e 28 Dicembre 1995 n. 549.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 D.Lgs. 507/93, è fatto divieto occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione Provinciale su richiesta dell'interessato.
2. Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico e vengono comunicati alla Ripartizione di Ragioneria - Ufficio TOSAP.
3. Qualora sussistano motivi di particolare urgenza, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico può rilasciare a Enti o Società concessionari di pubblici servizi, permesso provvisorio per l'esecuzione delle opere di cui alla domanda in corso di istruttoria.
4. L'istruttoria delle domande è riservata all'Ufficio Concessioni che ne riferisce, con motivato rapporto, al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico proponendo la reiezione o l'accoglimento della domanda e redigendo, in quest'ultima ipotesi, il disciplinare delle condizioni e norme particolari cui il concessionario dovrà ottemperare.
5. La concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Provinciale - Ufficio Tecnico - Servizio Concessioni.
2. Ogni domanda deve contenere:

- le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione dettagliata (denominazione e progressiva chilometrica della strada Provinciale a cui l'opera si riferisce, l'esatta indicazione della località interessata con richiami e dati catastali) del suolo o spazio che si desidera occupare;
- le esatte misure e la durata dell'occupazione.

Qualora la richiesta sia presentata da Enti, Società ed Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, essa deve indicare, oltre a quanto innanzi prescritto, la denominazione, lo scopo, la sede, nonché la persona che ha la rappresentanza legale. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela o custodia, la domanda deve essere sottoscritta dal genitore, dal titolare o curatore con l'indicazione della qualità

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza la domanda dovrà essere corredata da planimetrie, disegni e grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Provinciale richiederà un deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio, e polizza assicurativa R.C.T.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio della Provincia (Ufficio TOSAP), deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Condizioni delle concessioni e/o autorizzazioni

1. Le concessioni e/o autorizzazioni, fermo restando le particolari condizioni e norme fissate nel D.Lgs. n. 507/93 si intendono sempre accordate nel rispetto delle norme del Codice Stradale:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati e/o concessi;
 - c) con la facoltà per l'Amministrazione Provinciale di imporre nuove condizioni.
2. Il concessionario deve inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.
3. Qualora la concessione e/o autorizzazione comporti opere o depositi sulle strade, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 5

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonate, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dalla Provincia sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 1000 metri.

Art. 6

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Provinciale dovranno essere indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali la Provincia subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

3. La competente autorità Provinciale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
5. La Provincia per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti staccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Provinciale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché, quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione del traffico si fa al rinvio a quanto disposto a riguardo dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi di quanto disposto dal presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2 D.Lgs. 507/93).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche

gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - e reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio del relativo atto;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art 41, comma 1 D.Lgs. 507/93).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interereri o quant'altro.
3. La revoca è disposta dalla stessa autorità che ha rilasciato la concessione e/o autorizzazione fatti salvi gli obblighi a carico del concessionario.

Art. 11

Rinuncia alla concessione e/o autorizzazione

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione e/o autorizzazione mediante comunicazione alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce l'atto di concessione e/o autorizzazione e non provvede alla riduzione delle cose al pristino stato, previa autorizzazione, qualora ciò importi la necessità di opere sulla strada o sue pertinenze.
3. La rinuncia non dà diritto alla restituzione della tassa pagata.

Art. 12

Voltura delle concessioni e/o autorizzazioni

1. Il concessionario é tenuto a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dei passaggi di proprietà cui la concessione e/o autorizzazione inserisce.
2. Il nuovo proprietario, qualora non intenda rinunciare alla concessione e/o autorizzazione, é tenuto a richiedere la voltura suo nome, nel termine e con le forme sopra indicate, versando le eventuali relative somme per spese di istruttoria e copie, carta bollata e spese di registrazione.
3. La voltura è concessa dalla stessa autorità che ha rilasciato la concessione e/o autorizzazione.
4. Il nuovo concessionario è obbligato al pagamento delle tasse e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione e/o autorizzazione.

Art. 13

Variazione di residenza e/o di domicilio

1. Le variazioni di residenza e/o di domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate alla Provincia.

Art. 14

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne é consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e del personale dei competenti Uffici Provinciali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. É pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 15

Versamenti dovuti

1. Per ottenere l'istruttoria dell' istanza il richiedente deve versare, ove necessario, gli importi relativi alle seguenti voci:
 - a. Diritti per spese di istruttoria e copia;
 - b. Spese per carta bollata;
 - c. Spese di sopralluogo;
 - d. Spese di registrazione;
 - e. Canone fisso per rilascio di concessioni e/o autorizzazioni;
 - f. Canone una tantum per autorizzazioni alla costruzione di muri di cinta, impianto paletti a sostegno reti metalliche, pilastrini a sostegno di cancelli, per posa di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, per transiti eccezionali;
 - g. Deposito cauzionale o polizza fideiussoria;
 - h. Polizza Assicurativa R.C.T., con massimali a 3 miliardi;
 - i. Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP).
2. Qualora la domanda non venga accolta, il richiedente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme relative alle fasi istruttorie non eseguite.
3. Il canone fisso annuo (comma 1 lettera e) del presente articolo, relativo all'occupazione con i passi carrabili, può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone unitamente alla tassa di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 16

Deposito Cauzionale

1. La misura del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria, di cui al comma 1 lettera g) art. 15 del presente Regolamento, è fissata avuto riguardo dell'entità dei lavori ed alla possibilità di danni alla strada alle sue pertinenze.
2. Gli Enti e le società concessionarie di pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di singoli depositi cauzionali o fideiussori per ogni domanda, previo versamento di un deposito o polizza fideiussoria unica nella misura che l'Amministrazione andrà ad indicare.

Art. 17

Restituzione del depositi Cauzionali

1. Portati a termine i lavori, da parte del concessionario, l'Ufficio Concessioni ne informerà senza indugio il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico esprimendo, sempre che

siano stati eseguiti a regola d'arte, il nullaosta alla restituzione del deposito cauzionale inviandone comunicazione all'Ufficio di Ragioneria.

2. Qualora il concessionario non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite, ed abbia cagionato danni alla strada e/o alle sue pertinenze, la Provincia, salvi l'eventuale azione penale nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito che sarà utilizzato per il ripristino dei luoghi.
3. Qualora tale provvedimento sia adottato nei confronti di Enti o Società che abbiano costituito il deposito cauzionale unico, il deposito stesso dovrà essere reintegrato nella misura ivi prevista.

Art. 18

Smarrimento della concessione e/o autorizzazione

1. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario è tenuto a fare immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed a informare la Provincia, documentando l'avvenuta denuncia e producendo apposita domanda in carta legale e versare i relativi diritti dovuti per il rilascio di duplicato del provvedimento.

Art. 19

Disposizioni Antimafia

1. Ai sensi dell'art. 10 del testo coordinato delle disposizioni contro la mafia, non possono ottenere concessioni su beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.
2. Si richiederà, quindi, all'atto della richiesta di pagamento, per coloro che esercitano attività imprenditoriale anche la certificazione antimafia.

Capo II

Disposizioni generali di natura tributaria

Con il Presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere Tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 20

Suddivisione delle strade Provinciali in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs 507/93, le strade Provinciali sono state suddivise in due categorie come da elenco di classificazione delle Strade Provinciali con delibera del Commissario Prefettizio n. 51 del 24/10/1994, secondo le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 21

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dal Consiglio Provinciale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione é divenuta esecutiva (art. 40, comma 3 D.Lgs. 507/93).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 D.Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. 507/93.
3. Le misure delle relative tariffe vengono statuite, in relazione alla categoria delle strade Provinciali, nella maniera seguente:
 - Prima Categoria 100 per cento;
 - Seconda Categoria 70 per cento.

Art. 22

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Sono soggette alla imposizione Provinciale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade Provinciali che attraversano il centro abitato dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs.285/92 e successive modifiche e integrazioni, il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni è, in tali tratti di strade Provinciali, di competenza del Comune, previo nulla-osta dell'Amministrazione Provinciale.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione da parte dei Comuni le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato del Comune con più di 10.000 abitanti, sempre che questi ultimi abbiano provveduto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni, alla delimitazione del centro abitato

Art. 23

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 D.Lgs.507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 24

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, gli spazi, le aree e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 42, comma 3 del D.Lgs. 507/93 ed all'elenco di classificazione delle strade Provinciali come da delibera del Commissario Prefettizio n. 51 del24/10/1994.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, o rateizzata secondo quanto disposto dall'art 50, comma 5 bis del D.Lgs 507/93, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade Provinciali.

Art. 25

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.507/93 e art. 3 della L. 549195, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, metri lineari o chilometri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 26

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 60della L. 549/95, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o

del terreno al quale accedere, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". La superficie va arrotondata al metro quadrato superiore.

Art. 27

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di certi spazi.

Art. 28

Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 D.Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburanti nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. È ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/93, come statuito dalle tariffe annesse al presente Regolamento.

Art. 29

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 D.Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

Art. 30

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 61 della L. 549/95, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa ed alle seguenti fasce orarie:
 - 1^ Fascia: dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
 - 2^ Fascia: dalle ore 19.00 alle ore 07.00.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa di categoria è ridotta del 50 per cento.
4. Ai sensi dell'art 47 comma 5 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condotte ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 31

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1 e 5 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade Provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 32

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, la Provincia, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 D.Lgs. 507/93, impone un contributo "Una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 33

Maggiorazioni della tassa temporanea e permanente

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base di categoria è aumentata del 50 per cento.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dalla Provincia, la tariffa base di categoria è maggiorata del 30 per cento.

Art. 34

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, vanno stabilite le seguenti riduzioni:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5 D.Lgs.507/93, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento;
 - 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), dell'art 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 507/93, le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.
 - 3) ai sensi dell' art. 44, comma 2 del D.Lgs.507/93, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - 4) ai sensi dell'art. 44 comma 3 D. Lgs.507/93, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
 - 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6 D.Lgs. 507/93, per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, la tassa è calcolata in base alla tariffa intera del passo carrabile, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore area eccedente i 9 mq., la superficie è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - 6) ai sensi dell'art. 44, comma 8 D.Lgs. 507/93, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del 3° comma del successivo art. 38 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora vi sia richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, e previo rilascio di apposito cartello

segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44 D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, che, sulla base di elementi di carattere oggettivi, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell' immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 35

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell' art. 44, comma 11 D.Lgs. 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 36

Riduzione della tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 507/93:
 - comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;

- comma 6 bis - Le tariffe base di categoria per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 37

Opere diverse

1. Per eventuali opere eccezionali e non espressamente previste sia nella deliberazione riguardante le tariffe che nel presente Regolamento, la tassa verrà fissata, di volta in volta, dalla Giunta Provinciale, sentito il parere dell'Ufficio tecnico Provinciale e del Dirigente Responsabile, e commisurata, ove sia possibile, alla tassa per opere e concessioni analoghe.

Art. 38

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art 49 D.Lgs. 507/93:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di Culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare ai sensi dell'art. 3, comma 59 della L. 549/95;
 - g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi ai sensi dell'art. 3, comma 62 della L. 549/95;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali,
 - i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) occupazioni sovrastati il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana dei Comuni interessati;
 - b) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un ora;
 - c) occupazioni momentanee con fiori e Piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 39

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art 38 comma 2 D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bovindovs e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell'art 38, comma 5 D.Lgs. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.

Art. 40

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa - al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
4. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà e al 10 per cento.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 41

Infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette alla sanzione pecuniaria da £. 200.000 a £. 500.000. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle norme del presente Regolamento ed a tutte le altre norme previste dalle leggi per la regolamentazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché alle norme del Codice della Strada sono incamerate dalla Provincia ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 208 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285.

Art. 42

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve esse effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. La tassa, se di importo superiore a £. 500.000, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio

successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio della occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art 45, comma 8 D.Lgs. 507/93;

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 43

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, alla Provincia - Ripartizione Ragioneria - Ufficio TOSAP, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 44

Accertamenti e riscossione coattiva della Tassa

1. La Provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dall'Ufficio TOSAP di questo Ente e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità previste nel precedente articolo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. La Provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante ruolo secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R 28/01/1988 n.° 43 in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

Art. 45

Adeguamento Tariffe

1. Le tariffe di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale possono essere adeguate nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, giusta 11° comma dell'art. 56 del D.Lgs. 507/93.

Art. 46

Contenzioso

1. Per quanto non espresso nei Capi I e II del presente regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente e a quanto sarà previsto dai decreti ministeriali ai sensi del 1° comma dell'articolo 56 del D.Lgs. 507/93

Art. 47

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 507/93:
 - a. comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare denuncia, di cui al comma 1 art. 3 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di esecutività dello stesso. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

- b. comma 4 - Per le occupazioni del suolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di lire 50.000;
- c. comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso;
- d. comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate, con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

Capo III

Disposizioni generali di natura tecnica

Per quanto attiene le disposizioni tecniche si richiamano le deliberazioni contestuali sulle tariffe e sulla classificazione in n. 2 categorie delle strade Provinciali, le norme del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 - Nuovo Codice della Strada, modificato con D.Lgs. 10/09/93 n° 360 e del regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n° 495 e quanto di volta in volta verrà prescritto dall'Ufficio Tecnico di questo Ente.

Art. 48

Accessi in generale (Art. 44 D.P.R 495/92)

1. Ai fini dell'articolo 22 del Codice della Strada, si definiscono accessi
 - a. le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - b. le immissioni per veicoli da un area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice della Strada. Gli

accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 49

Disciplina dei passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44, comma 4 D.Lgs. 507/93) o comunque, gli accessi a un'area laterale (privata) idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3 comma 1° capo 37 D.Lgs. 285/92).

Art. 50

Passi carrabili o accessi costruiti dalla Provincia

1. Gli accessi o i passi carrabili costruiti dalla Provincia sono soggetti a tutte le norme del presente Regolamento e della deliberazione delle tariffe; per quelli che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela; affinità e da qualsiasi altro rapporto, in questo caso va fatto riferimento alla deliberazione delle tariffe.

Art. 51

Costruzione e soppressione del passo carrabile o accesso.

1. Se la strada non è fiancheggiata da cunetta, il passaggio va sistemato con platea in calcestruzzo o con lastroni di pietra da taglio, e l'adiacente banchina stradale sistemata con calcestruzzo di classe Rck 250 dello spessore più o meno cm. 20 secondo le sagome di norma (con pendenza trasversale in rettilineo del 2,5 + 3% e in curva uguale a quella dell'adiacente corsia).
2. Se la strada fiancheggiata da cunetta, il tombino in corrispondenza di ogni vano d'accesso deve avere platea, sponde e copertura in calcestruzzo di classe Rck 250, dello spessore minimo di cm. 20, e dovrà essere realizzato in modo tale che il cavalcafosso risulti a raso della banchina stradale, senza alterare le caratteristiche planoaltimetriche della sede stradale.
3. Il tombino sottostante al cavalcafosso deve essere di sezione uguale a quello della cunetta, in modo da permettere il regolare deflusso delle acque piovane e deve essere

conservato in buono stato di manutenzione ed espurgato dopo ogni pioggia a cura e spese del concessionario.

4. Il viale di accesso alla strada Provinciale deve conservare invariata l'orografia del terreno circostante e, per un tratto di almeno 50 metri deve essere opportunamente pavimentato. In particolare dovrà obbligatoriamente impiegarsi una pavimentazione impermeabile (preferibilmente in conglomerato bituminoso steso a caldo) laddove i terreni siano sopraelevati rispetto alla pubblica strada.
5. In ogni caso l'utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti occorrenti per impedire il deflusso delle acque piovane, e il riversarsi di detriti e fango sulla stessa sede stradale o in cunetta.
6. In mancanza dovrà essere diffidato ad adottarli, a pena della revoca della concessione e, quindi, della chiusura del passo carrabile.
7. Si farà, comunque, riferimento al D.Lgs. 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni (D.Lgs. 10/9/93 n° 360) e del suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/92 n° 495 ed ogni altra normativa legislativa e regolamentare successiva.
8. Nel caso in cui il Concessionario voglia chiudere il passo carrabile deve ripristinare la strada ed eliminare tutte le opere effettuate chiedendo preventivamente all'Amministrazione Provinciale il permesso, che sarà accordato dall'Ufficio Tecnico Provinciale con le relative prescrizioni particolari
9. La individuazione e delimitazione del vano dovrà essere realizzata mediante cancello o manufatto simile o, almeno, con catenella sorretta alle estremità da due paletti. A delimitazione di ogni vano di accesso dovranno essere installati delineatori di accesso di cui alla figura II 469 art. 174 lettera F del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e tracciata eventuale segnaletica orizzontale secondo specifiche prescrizioni dell'Ente.
10. Inoltre, adeguati entro il 31/12/1995 tutti i vani d'accesso a norma dell'art. 127 comma I del D.Lgs. 10/09/193 n. 360 dovrà essere apposta, a cura e spesa dell'utente sul cancello, o comunque in posizione ben visibile, una targa metallica con fondo, lettere e simboli verniciati a fuoco di dimensioni non inferiori a cm. 20 x 40, che riporti il simbolo del passo carrabile e l'indicazione della relativa Concessione.

Art. 52

Concessioni Autorizzazioni di occupazioni temporanee di suolo pubblico o privato nella fascia di rispetto stradale

1. Per le Concessioni/Autorizzazioni temporanee inerenti la posta di condotte irrigue o similari in banchina o su pareti stradali o nella fascia di rispetto, dovrà essere rilasciata

dall'utente per l'intera durata della Concessione/Autorizzazione, un deposito cauzionale (anche mediante polizza fideiussoria), a garanzia della rimozione dell'impianto e di ogni altra prescrizione, da restituire al termine della Concessione/Autorizzazione, previo parere favorevole dell'ufficio Tecnico Provinciale.

Art. 53

Prescrizioni tecniche per occupazione del sottosuolo stradale

1. Nelle occupazioni del sottosuolo stradale sono prescritte ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e del D.P.R 16/12/92 n. 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dall'ufficio competente ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali già programmate ecc.).
2. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, e per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa.
3. Tutti i manufatti interessati ai lavori dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte.
4. I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterri;
5. Tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dal Capitolato stradale in uso presso questa Provincia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spesa del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno.
6. Per impianti entrotterra trasversali o longitudinali in carreggiata o in banchina bitumata dovrà operarsi come segue:
 - a. gli scavi, che ove longitudinali dovranno risultare quanto più possibile paralleli all'asse stradale, dovranno avere profondità maggiore o uguale a m.(*****) e larghezza minore o uguale a m.(*****) salvo in superficie, ove la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria;

- b. il rinterro, dell'altezza finita di meno cm. 40 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con sabbia o tufina umidificata, da stendere e costipare meccanicamente sino a rifiuto, in strati non eccedenti lo spessore di cm. 40 ciascuno;
- c. sullo stesso rinterro dovrà realizzarsi una massicciata in misto granulometrico stabilizzato (massima pezzatura cm. 5) dello spessore finito di cm. 25 dopo costipazione meccanica sino a rifiuto. Il restante cavo della profondità di cm 15 dovrà essere colmato subito dopo, o quanto prima possibile - previa spalmatura della superficie con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa - con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma del vigente Codice della Strada e suo Regolamento;
- d. ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservandone continuità, forma e compattezza;
- e. l'inizio di detti lavori e di quelli successivi descritti in f) dovranno essere comunicati agli interessati nella forma prescritta al capo 13;
- f. lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder di cui alla precedente lettera c) non meno di mesi (*****) e non oltre mesi (*****) si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi, da eseguire entro e non oltre giorni (*****), mediante: fresatura del piano stradale lungo le suddette fasce, per una larghezza quanto più possibile costante, non inferiore a m. (*****), od anche superiore ove le lesioni e deformazioni fra tanto formatesi all'intorno dello scavo si fossero estese oltre detta larghezza, e di profondità > cm. 3, con bordi perfettamente paralleli all'asse stradale, e quindi mediante susseguente soffiatura e spalma-tura della superficie fresata con Kg. 1,300/mq. di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da estendere a caldo con vibro finitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali del tutto deducibili dalla conformazione plano altimetrica della restante carreggiata non manomessa;

- g. la segnaletica orizzontale, ove preesistente e manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle facce bituminose di cui ai precedenti punti c) ed f).

7. Per impianti entroterra longitudinali in banchina in terra battuta o calcestruzzo:

- a. lo scavo, da eseguirsi quanto più possibile lontano dal margine della carreggiata, dovrà essere ampliato in superficie, su ambo i lati per l'intera larghezza della banchina e per una profondità di cm. 20, avendo cura di non danneggiare il margine della carreggiata;
- b. il rinterro, qui da portarsi finito sino a meno di cm. 20, dal piano dell'adiacente corsia, dovrà essere eseguito analogamente a quanto prescritto nel su indicato capo 6 lettera b, dopo di che si dovrà ristrutturare l'intera banchina manomessa con calcestruzzo cementizio di classe Rck > 150, raccordandola alla carreggiata con pendenza trasversale del 3% in rettilineo e varie in curva secondo la stessa pendenza trasversale dell'adiacente corsia;
- c. lungo gli incroci con strade bitumate si dovrà operare come il precedente punto 6;
- d. ogni danno comunque arrecato al margine della carreggiata dovrà essere ripristinato mediante fresatura profonda cm. 4 e di larghezza costante e tale da inglobare tutte le rotture e le adiacenti lesioni. Previo riempimento delle cavità più profonde con calcestruzzo cementizio di classe Rck > 150, e susseguenti soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa si colmerà il restante cavo con conglomerato bituminoso per tappetino di usura, steso a caldo con vibro finitrice e costipato con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali.

8. Per impianti entroterra trasversali alla carreggiata si dovrà operare come al precedente capo 6, ripristinando però le banchine come al precedente capo 7 b) ove queste non fossero bitumate.

9. I lavori previsti in due fasi diverse (come quelli di cui al punto 6 e 8) dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata, al massimo, di giorni (*****) nella prima fase e di giorni(*****) nella seconda fase. Se i lavori sono invece da eseguire in una sola fase (come quelli di cui al punto 7 essi dovranno avere durata al massimo di giorni (*****)).

10. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, e senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmataura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne

dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse.

11. A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni particolari e generali contemplate nella Concessione rilasciata, il Concessionario dovrà avvalersi, ad ogni ricorrenza, dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia (geometra o ingegnere) regolarmente iscritto all'albo professionale.
12. Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto dell'U.T. per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni su esposte.
13. La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice, dovranno essere preventivamente comunicati con racc. A.R. all'U.T.P. e al sorvegliante stradale di zona, mentre l'ultima azione dei lavori dovrà essere comunicata nello stesso giorno con lettere ordinarie. Stessa procedura dovrà adottarsi, per i lavori da eseguire a distanza di tempo in una seconda fase, ove previsti. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della Concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quant'altro sancito nei commi 11 e 12 dell' art. 27 del Cod. Stradale.
14. A norma dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, e di quant'altro stabilito in merito, ai sensi di legge, lo stesso avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare o modificare in ogni tempo la Concessione di cui trattasi; come pure di imporre lavori di ripristino della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cedimenti dei rinterri; nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
15. A norma dell'art. 25 commi 6 e 7 del vigente Cod. Str., chiunque non osservi le prescrizioni indicate nella concessione provvisoria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 500.000 a £. 2.000.000. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI dello stesso Cod. Stradale. (*****) = da stabilirsi di volta in volta

Art. 54

Condutture aeree - Norme tecniche

1. Sono quelle di cui all'art. 66 commi 4, 5, 9 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni. Ove ne ricorra il caso anche quelle di cui alla L. 28/06/86, D.M.LL.PP. 21/03/88 n° 28 e dell' art. 25 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285.

Art. 55

Distributori di carburanti e di tabacchi - Prescrizioni

1. Gli accessi e i raccordi agli impianti per la distribuzione di carburanti e di tabacchi, dovranno avere pavimentazione analoga a quella della strada interessata.
2. L'area destinata all'impianto dovrà essere recinta su tre lati senza accessi o varchi a proprietà contigue.
3. Ogni altra prescrizione sarà di volta in volta stabilita dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

Art. 56

Obblighi di concessionari di determinati servizi

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi oleodotti, metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione della Strada e per la sicurezza della circolazione.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione da questo Ente, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma I, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto é a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni (art. 28 del D.Lgs. 30/04/92 n°285 modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 10/09/93 n° 360 e art. 69 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni e integrazioni).
3. Quando si verificano le condizioni di cui ai commi precedenti la Provincia indica con Deliberazione di Giunta, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai Concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in

cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini indicati dalla Provincia questa procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il Concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, questo Ente richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

Art. 57

Norme per l'Autorizzazione al posizionamento dei cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade di questo Ente o in vista di esse

1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione di cui sopra deve presentare la relativa domanda in carta legale presso l'Ufficio Concessioni di questo Ente, allegando:
 - a. un'autodichiarazione, redatta ai sensi della L. 04/01/1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
 - b. un bozzetto a colori, preferibilmente in scala 1:25, riprodotto fedelmente (anche caratteri delle lettere), il mezzo pubblicitario che si intende installare. Possono essere allegati anche più bozzetti diversi purché relativi ad una sola strada;
 - c. una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione. Al riguardo dovrà essere specificato nella domanda se si intende installare il mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale (se possibile) o all'esterno di essa, su suolo privato, nel qual caso dovranno essere indicati anche i dati catastali e le generalità e domicili dei proprietari e dell'eventuale mezzadro o fittavolo. Ai fini della esatta individuazione, dell'Ufficio competente, del posizionamento prescelto, ove nelle vicinanze non sussistono manufatti facilmente individuabili, né lungo la strada cippi o altri segnali di progressive distanziometriche, in tal caso occorrerà misurare e comunicare sulla stessa domanda le distanze in metri che dovrebbero intercorrere

fra il mezzo pubblicitario ed i due segnali stradali subito ad esso precedente e seguente;

- d. ricevuta del versamento di £. 110.000 su c/c postale n° 14085716 intestato all'Amministrazione Provinciale di Foggia - Servizio Concessioni, da effettuare a fondo perduto per spese istruttoria e sopralluoghi (causale da trascrivere per legge negli appositi spazi).
2. L'Ufficio ricevente la domanda e i suddetti allegati, restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.
3. L'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi concede o nega l'Autorizzazione motivando il diniego. Detta normativa é conforme all'art. 23 del Vigente Codice Stradale e agli articoli 48, 49 51 e, ove il caso, 52 del Regolamento dello stesso C. della Strada.
4. L'Autorizzazione/Concessione al collocamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari ha durata triennale ed è rinnovabile.
5. Per quanto non espressamente specificato si farà riferimento alle autorizzazioni/concessioni di volta in volta rilasciate e a quanto precisato dall'art. 23 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10/09/93 n. 360 e dagli artt. 47 a 59 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.
6. Ai fini della TOSAP la valutazione della superficie di occupazione sarà dedotta dalla proiezione verticale sul suolo del cartello, qualunque sia la loro posizione di impianto. Ne consegue che in questi casi (ossia quando il cartello è da installare su suolo pubblico) l'utente dovrà produrre bozzetto in scala adeguata dal quale risultino le tre dimensioni sia del cartello che dei sostegni e relative fondazioni, nonché il posizionamento dell'impianto di che trattasi.
7. Le tariffe sono determinate come da deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art. 58

Transiti Eccezionali

1. Le richieste di autorizzazione ad effettuare Transiti Eccezionali devono contenere:
 - a. copia autenticate del libretto di circolazione, completa e leggibile in ogni sua parte.
 - b. indicazione sul libretto di circolazione della avvenuta revisione per l'anno in corso e con esito favorevole, ai sensi dell'art. 80 del C.d.S.;
 - c. schema quotato del veicolo o convoglio e del suo carico con indicazione del baricentro di quest'ultimo, attestato da documento probatorio;

- d. copia di polizza R.C.T. o di attestazione della Società Assicuratrice da cui si evinca che il massimale minimo per ogni veicolo componente il convoglio è di £. 3.000.000.000 = (tremiliardi);
- e. dichiarazione relativa alla assicurazione di accertata percorribilità degli itinerari (art. 4 D.M. 23/10/84);
- f. ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggior usura delle strade, con la relativa calcolazione, da effettuarsi, per i 7/10 in favore della Regione Puglia - Servizio Tesoreria - sul c/c n. 287706 e fotocopia della ricevuta relativa al versamento per i restanti 3/10 in favore del Tesoriere Centrale dello Stato "Entrate A.N.A.S." Roma sul c/c n. 408013;
- g. indicazione:
 - g. 1) del numero dei trasporti;
 - g.2) dell'itinerario previsto;
 - g.3) della lunghezza dell'itinerario;
 - g.4) dell'epoca prevista per l'effettuazione dei trasporti;
 - g.5) del periodo a cui far riferimento l'istanza;

2. Ai sensi della Circolare del Min. LL.PP. n° 1354 del 25/05/1991:

- 1. Per le autorizzazioni di tipo periodico o multiplo rilasciate per Trasporti Eccezionali, nella richiesta di autorizzazione debbono essere definiti i limiti dimensionali massimi prevedibili del trasporto.

3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15, sotto responsabilità dell'autotrasportatore, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 4 del D.M. 23/01/84 e dei limiti di peso fissati dall'art. 10 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le Autorizzazioni singole o multiple rilasciate per Trasporti Eccezionali, nella richiesta di autorizzazione deve essere definito un limite superiore di peso e/o di dimensioni ed una fascia di variabilità in riduzione, nella misura massima percentuale del 5%, del peso e/o delle dimensioni del trasporto. Per la dimensione longitudinale la variabilità in riduzione non deve eccedere il valore di m. 1,50.

5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15, sotto la responsabilità dell'autotrasportatore, che attesti il rispetto, in qualunque condizione rientrante entro la fascia di variabilità richiesta, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 4 del D.M. 23/01/1984 e dei limiti di peso fissati dall'Autorizzazione stessa o nel caso che questa non li preveda, dal vigente art. 62 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per quanto non previsto si richiama il D.Lgs. del 30/04/92 (artt. 10, 61 e 62) e successive modificazioni ed integrazioni(D.L. 29/03/93 n. 82 e D.Lgs. 18/09/93 n. 360), il regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16/12/92 n. 495 (artt. da 9 a 20, 216, 217 e 218), i Decreti Ministeriali 23 Gennaio 1984, 14 Dicembre 1984 e 27 Febbraio 1985 del Ministero dei LL.PP. e dei Trasporti.
7. Il canone una tantum per il rilascio dell'autorizzazione è stato determinato dalla deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art. 59

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 60

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Verbale

Verbale n. 34 del 14/06/1996

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio n. 49 in data 24/10/1994, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle strade Provinciali secondo quanto prescritto dall'art. 40 del decreto legislativo;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 50 in data 24/10/1994, con la quale sono stati approvati i diritti e i canoni per autorizzazione e/o concessioni; Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: Tariffe dal 1° Gennaio 1995;

VISTA la nota n. 4/4022/95 del Ministero delle Finanze; Dipartimento delle Entrate; Direzione Centrale della Fiscalità Locale; Serv. II, Div. IV con la quale si invita l'Amministrazione Provinciale ad adottare le opportune modifiche alle delibere succitate;

VISTA la L. 28/12/1995 n. 549; Misure di razionalizzazione della finanza pubblica; che ha apportato correttivi al D. Lgs. 507/93, in alcune parti;

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 372 del 14/6/1996, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (TOSAP) giusta nota del Ministero delle Finanze e L. 549/95 su richiamate;

CONSIDERIAMO che per assicurare agli operatori ed ai cittadini la corretta interpretazione della tariffa, in conformità ai principi che regolano l'attività amministrativa, stabilita dall'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, la stessa comprende l'indicazione dei criteri per la sua applicazione e, per le singole voci, l'aumento o riduzione che, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità alle disposizioni del regolamento, sono stati applicati alla misura base per determinare l'importo della tassa;

VISTA che occorre provvedere alla modifica ed integrazione della delibera del Commissario Prefettizio n. 50 del 24/10/1994, esecutiva;

ACCERTATA la necessità alla modifica della succitata deliberazione con decorrenza 01/01/1996;

VISTO la statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'elenco di classificazione per categorie della strade, spazi ed aree pubbliche provinciali;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare in atti;

VISTO il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso dall'Ingegnere capo;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore di Ragioneria;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario Generale;

DELIBERA

Di confermare i seguenti importi dei diritti e canoni dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni e/o autorizzazioni ai sensi del 2° comma dell'405 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

a)	Diritti dovuti per spese di istruttoria e copia	£.60.000
b)	Spese per carta bollata	£. 45.000
c)	Per spese di sopralluogo	£. 50.000
d)	Spese di registrazione	£. 150.300
e)	Canone fisso per rilascio di autorizzazioni e/o concessioni:	

	- per occupazioni permanenti	£. 30.000 annue
	- per occupazioni temporanee	£. 20.000
f)	Canone una tantum per autorizzazione alla costruzione di muri di cinta	£. 100.000
g)	Canone una tantum per autorizzazione alla costruzione di impianto paletti a sostegno di reti metalliche	£. 100.000
h)	Canone una tantum per autorizzazione alla costruzione di pilastri isolati a sostegno di cancelli	£. 100.000
i)	Canone una tantum per autorizzazione alla posa di cartelli ed altri mezzi pubblicitari luogo o in vista delle strade:	
	- lungo la strada	£. 100.000
	- in vista della strada	£. 100.000
	- sui veicoli	esente
	- segnali turistici e di territorio	£. 50.000
l)	Canone una tantum per autorizzazione ai transiti eccezionali	£. 100.000

2. Di approvare la modifica delle tariffe riguardanti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali (TOSAP), come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e che sostituisce la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 50 del 24/10/1994.
3. Di confermare, ai sensi del D.Lgs. 507/93 e D.M.F. 26/04/1994 il pagamento della tassa, da parte dei concessionari, a mezzo c/c p.n. 14085716 intestato a Amministrazione Provinciale di Foggia - TOSAP - Servizio Tesoreria.
4. Di stabilire che:
 - per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sovratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
 - per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sovratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
 - per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuati nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, le sovratasse di cui agli accappi precedenti sono ridotte rispettivamente del 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tasse e sopratasse si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

5. Di dare al presente provvedimento immediata esecuzione a seguito di separata votazione con 14 voti favorevoli, 5 contrari ed 1 astenuto.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I

- OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

- CRITERI DI DISTINZIONE

- GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- SUPERFICIE.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in relazione alle ore di occupazione. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumenta del 20%.
4. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono state classificate in n. 2 categorie.
5. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, in metri lineari o chilometri lineari con arrotondamento all'unità superiore che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
7. Sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non eccede i 10 metri quadrati, o quelle occasionali di durata inferiore a 2 ore o frazione.
8. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i MILLE metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%

9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq.;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq. E fino al 1.000 mq.;
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq

Per occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta al 50%

1. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V, VI e VII.

PARTE II

- OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei corrispondenti una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER	CATEGORIA
		1 [^]	2 [^]
1.	Occupazione ordinaria di suolo per mq. £.	34.000	23.800
2.	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il sottosuolo pubblico (Riduzione 50%) per mq. £.	17.000	11.900
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. £.	10.200	7.140
4.	Passi carrabili:		
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%) per mq. £.	17.000	11.900
4.2	Passi carrabili - Divieto di sosta indiscriminati imposto dalla Provincia a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonabili. (Riduzione al 10%) per mq. £.	1.700	1.190
4.3	Passi costruiti direttamente dalla Provincia: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% per mq. £.	17.000	11.900
4.4	Passi costruiti dalla Provincia e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 10%) per mq. £.	1.700	1.190
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti per mq. £.	17.000	11.900
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e	34.000	23.800

	per le superficie assegnata	per mq. £.	
--	-----------------------------	------------	--

PARTE III

- OCCUPAZIONE TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato della Provincia. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

dalle ore 07.00 alle ore 19.00

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER	CATEGORIA
		1 [^]	2 [^]
2.1	Occupazione ordinaria di suolo provinciale per mq. £.	2.000	1.400
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo provinciale (Riduzione del 50%) per mq. £.	1.000	700
2.3	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30% tassazione della sola parte sporgente da aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. £.	600	420
2.4	Occupazione effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 50 %) per mq.£.	3.000	2.100
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%) per mq. £.	1.000	700
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%) per mq. £.	400	280
2.7	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate sulle aree a ciò destinate dalla Provincia (Aumento del 30 %) per mq. £.	2.600	1.820
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	1.000	700

	(Riduzione del 50%) per mq. £.		
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione dell'80%) per mq. £.	400	280
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiori ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. La riscossione è effettuata mediante convenzione. (Riduzione del 50%) per mq. £.	1.000	700

PARTE IV

- OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade provinciali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER	CATEGORIA
		1 [^]	2 [^]
3.1	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2 per km. Lineare o frazione. per mq. £.	150.00	150.00
3.2	Per le occupazioni del suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.		
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: - fino ad un massimo di 5 km. lineari tassa annua £. - per ogni km. o frazione superiore ai primi 5 km. maggiorazione della tassa annua £.	100.000 20.000	70.000 14.000

Per la costruzione a cura della Provincia di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3,

un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo, in deroga a quanto disposto nella Parte I della presente Tariffa TOSAP

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER		CATEGORIA
		1^		2^
5.1	Occupazione temporanea del sottosuolo o soprassuolo Provinciale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 km. Lineare £. - superiore al km. lineare £.		10.000 15.000	7.000 10.500
5.2	Occupazione di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - del 30% per occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino ad 1 km. Lineare £. - superiore al km. £.		13.000 19.500	9.100 13.650
5.3	- del 50% per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: - fino ad 1 km. Lineare £. - superiore al km. £.		15.000 22.000	10.500 15.750
5.4	-del 100% per occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino ad 1 km. Lineare £. - superiore al km. £.		20.000 30.000	14.000 21.000

PARTE V

- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo Provinciale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER		CATEGORIA
		1^		2^
1.	Occupazione di suolo o sottosuolo Provinciale £.		10.000	7.000

La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa. Nella misura stabilita, viene applicata al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo Provinciale effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla Parte II, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI

- DISTRIBUTORI AUTOMATICI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo Provinciale è dovuta una tassa annua secondo le seguenti tariffe:

N°	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER	CATEGORIA
		1[^]	2[^]
1.	Occupazione di suolo o sottosuolo Provinciale £.	10.000	7.000

PARTE VII

- CARTELLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari la tassa è commisurata alla superficie calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo con l'obbligo delle osservanze delle norme contenute nell'art. 23 del D.lgs. n. 256 del 30/4/92 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. n. 360 del 10/9/93) e negli artt. 47 al 58, escluso l'art. 57, del Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16/12/92.